



**Gruppo Investigativo**  
Investigazioni Private e Sicurezza  
C.so Vittorio Emanuele II, 92  
10121 **Torino** – Italia  
Via Vitruvio, 43  
20124 **Milano** - Italia  
Telefono: +39 0115617504  
Fax: +39 0115631579  
[www.gruppoinvestigativo.com](http://www.gruppoinvestigativo.com)  
[info@gruppoinvestigativo.com](mailto:info@gruppoinvestigativo.com)

# Comunicato stampa

CONTATTO  
Ufficio Relazioni

RILASCIO IMMEDIATO DEL COMUNICATO  
27 settembre 2011

## **Cessazione dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge che convive**



Innovativa sentenza della Corte di Cassazione n.17195 dell'11 agosto 2011, distinguendo all'interno delle unioni di fatto quei rapporti di convivenza stabili e duraturi finalizzati alla creazione di una nuova famiglia, anche se al di fuori del matrimonio.

Nella sentenza in esame la Suprema Corte ha espresso il seguente principio:

*“In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell'altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene riproporre l'attualità nell'ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto”.*

**Il contenuto di questo documento è liberamente riproducibile  
purché se ne citi la fonte**

Un principio interessante che vuole essere da sprone per il legislatore che ancora non si è espresso in merito alle unioni di fatto, ed uno strumento utile a rivalutare l'assegno di mantenimento quando vi è la possibilità di provare, anche attraverso le investigazioni private, che l'ex coniuge si è rifatto una vita.